

R.G. 2017/15249



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15249/2017** promossa da :

J. M. (c.f. ...) con dimora in B. (BS) rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Elisabetta Lazzaroni presso il cui studio in Brescia Via Cefalonia 70 ha eletto domicilio come da procura a margine dell'atto di citazione

contro

IL MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. ...), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6

il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, ex art. 3 comma 4 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/09/2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Rilevato che J. M. ha dimora in B. come da documentazione prodotta;

Visto l' art. 3 comma 2 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017 che recita "*Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia dello stato di apolidia*";

Visto l'art. 19 bis del d.lgs n.150\2011 del seguente letterale tenore: "**Controversie in materia dei accertamento dello stato di apolidia**"):

1. "*Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione*".

2. "*E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora*";

Ritenuto, di conseguenza, di essere competente a decidere la presente vertenza con rito sommario di cognizione ;

Considerato che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (art.17 DPR 572/1993, Regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza che prevede solo la "possibilità" di presentare un'istanza al Ministero dell'Interno) come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che così ha statuito "*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.*" Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873 (SS. UU. 9 dicembre 2008 n.28873; Cass. n. 4262 del 2015);

Tale interpretazione (che prevede a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova ulteriore conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22.11.1994 e la Circolare K 60.1 del 23 dicembre 1994 ("*Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362*");

Rilevato, infine, che la parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, come più volte chiarito dalla Suprema Corte che ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614);

Premesso che "*l'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo.*" (ved. ex multis Corte di Cassazione, sezione VI - 1, sentenza 3 marzo 2015 n. 4262)

OSSERVA NEL MERITO QUANTO SEGUE

- la ricorrente, J. M., ha provato di essere figlia di D.J.. Infatti dalla sentenza penale emessa dal Tribunale di Mondovì, acquisita su ordine del Giudice, si evince che D.J. era stata condannata per il reato di cui all'art. 566 cp per aver omesso la prescritta denuncia di nascita di una figlia femmina avvenuta il 15 giugno 1991 come da cartella clinica allegata (ved. allegato 1 fascicolo ricorrente) . Dalla lettura di tale sentenza emerge che la D.J. aveva esibito all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di M. un certificato di assistenza al parto redatto dalla ostetrica C. in servizio presso l'Ospedale Civile di M., la cui autenticità era stata immediatamente accertata dallo

stesso Ufficiale dello Stato Civile (escussa come teste nel giudizio penale) con contestuale richiesta, rivolta alla D., di provvedere alla denuncia tardiva della nascita della figlia che tuttavia non vi aveva provveduto asserendo di non essere in possesso dei dati del padre della ricorrente. La nascita della figlia femmina era stata riferita anche dalla ostetrica C., sentita dal Collegio penale la quale ha confermato la autenticità e provenienza del certificato di assistenza al parto a sua firma autografa;

- nel corso della udienza del 28 settembre 2018 è stata sentita come teste la predetta D.J. che ha confermato che la ricorrente era appunto la bambina nata a M. il 15 giugno 1991;

- nel corso della predetta udienza è stata ravvisata altresì una indiscutibile somiglianza fra madre e figlia atta a confermare la attendibilità di quanto dichiarato dalla teste ;

- quanto alla paternità la D.J. al momento del parto aveva segnalato trattarsi di tale J. B. senza altre indicazioni;

- la ricorrente ha provato altresì di essere sempre stata in Italia sin dalla nascita (ved allegati documenti 1,2,3,4) e di convivere con C.S. quantomeno dal 2013 (ved. allegato 4) e di aver avuto dal predetto C.S. i figli R. e N. (ved. allegati 7,8) con i quali vive in Breno (ved. allegato 9) presso la residenza del compagno ;

- per riconoscere lo *status* di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo cioè l'art. 17 D.P.R. 572/93 (***“Certificazione della condizione d'apolidia”***), ***“ Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: 57 a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”***. ;

- la prova raggiunta in questa sede sia in relazione alla nascita che alla residenza in Italia sopperisce alla mancanza dell'atto di nascita e del certificato di residenza;

- i presupposti per il riconoscimento per lo *status* di apolide si ricavano, come noto, nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;

- la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, secondo la Suprema Corte di Cassazione *“impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato nè possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico. Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, e l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Norma fondamentale in materia di accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306), che definisce "apolide" la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione ("Aux fins de la presente Convention, le terme "apatride" designe une persone que aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation")*. Ai sensi della presente norma assumono rilievo due distinte situazioni di apolidia: l'apolidia originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita; oppure, l'apolidia successiva (o "derivata"), consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segue l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al

ricoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). E' altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. (omissis) Venendo all'odierno thema decidendum, la prima questione posta dall'Amministrazione ricorrente concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante sull'istante il giudice di merito o messo di verificare - sia sotto il profilo del parametro normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi (mediante richiesta officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) - se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato "più prossimo" fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale status. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. nr. 1, punti 16 e ss.). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza (ad es., iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30). Ciò, tuttavia, lascia aperta la seconda questione, esposta dall'Amministrazione ricorrente, circa l'onere di dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine. Tale posizione può essere condivisa nei limiti che si esporranno.

Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis. Dalle Linee guida dell'UNHCR (doc. nr. 3, pt. 34-38) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo; e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato). Criterio non dissimile appare essere stato adottato, nella nostra legislazione, dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 2 ("Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91"), che così dispone: "Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi". Ciò significa - sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure soli qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale Paese, prestarvi servizio militare, e simili. Tale criterio discrezionale deve essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo status di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo (omissis)".

La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "*nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice*" (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 novembre 2017, n. 28153 (CED Cassazione 2017))

- nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha un legame significativo solo con il territorio italiano, ma cionondimeno non ha i requisiti per ottenerne la cittadinanza non essendo sufficiente per il nostro ordinamento la nascita sul suolo italiano nonostante la intervenuta ratifica nel 2015 della Convenzione sulla Riduzione dell'Apolidia (Adottata il 30 agosto 1961 da una

Conferenza di Plenipotenziari che si è incontrata nel 1959 e riunita nuovamente nel 1961 in adempimento alla risoluzione dell'Assemblea Generale 896 (IX) del 4 dicembre 1954 Entrata in vigore: 13 dicembre 1975, secondo le disposizioni di cui all'art. 18), non seguita dalla necessaria normativa per la sua applicazione;

- la ricorrente ha provato di essere figlia di D.J. nata a O. il 25 dicembre 1968, quanto tale città faceva parte della Jugoslavia, nazione che si è via via dissolta in quanto il 25 giugno 1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la Croazia, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. Il 5 aprile 1992 la Bosnia ed Erzegovina dichiarò la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, Serbia e Montenegro, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista. La Slovenia e la Croazia si sono riconosciute reciprocamente il 26 giugno 1991 e successivamente fra il 1991 e la fine del 1992 sono giunti i riconoscimenti della gran parte degli altri paesi del mondo.;

- la «cittadinanza jugoslava» era concessa ai nati da genitori jugoslavi e costituiva l'accesso allo *status* di cittadino jugoslavo, principio estensivo e fondante della cittadinanza. Accanto a questa esisteva la cittadinanza di una «repubblica», iscritta in appositi *Registri dei cittadini*, conservati dalle singole repubbliche dalle quali era formata la ex-Jugoslavia (Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Macedonia). Tale tipo di cittadinanza, non producendo di fatto specifici effetti, non era nemmeno nota alla stragrande maggioranza della popolazione, né esplicitata in uno specifico documento a sé. Una parte dei dati relativi a questo status era nota però solo alle autorità amministrative (e/o di polizia) e conteneva un implicito valore di censimento etnico. Lo strumento organizzativo principale restava pertanto la cosiddetta «residenza permanente», ancorata ad un luogo effettivo, che consentiva l'accesso dei diritti previsti, diventando lo strumento principale dei diritti di cittadinanza e che di fatto coordinava gli altri livelli e contribuiva all'integrazione sociale complessiva. E' stato osservato che la comparsa di nuovi Stati ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l'ampiezza dello spettro di situazioni diverse possibili : un «cittadino» della ex-Jugoslavia è o potrebbe essere riconosciuto cittadino di un altro Stato, ma – a seconda del luogo in cui si trova e nonostante possa trovarsi all'interno di un ex territorio federale – è soggetto a trattamenti diversi che non sempre ne riconoscono uno status adeguato alla situazione (ved. UNHCR, *Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2005. Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and non-European Industrialized Countries in 2005*, 17 marzo 2006; *Profile of Internal Displacement: Bosnia and Herzegovina. Compilation of the information available in the Global IDP. Database of the Norwegian Refugee Council (as of 24 March, 2005)*; UNHCR-Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Protracted Refugee Situations* (EC/54/SC/CRP.14);

- non vi sono quindi elementi per ritenere che la D.J. abbia avuto la cittadinanza Jugoslava e tanto meno per ritenere che la stessa sia divenuta cittadina Croata o potesse chiedere la cittadinanza Croata (in seguito al disfacimento della Jugoslavia il territorio ove la stessa ha sostenuto di essere nata è passato alla Croazia);

- alla luce della complessa situazione creatasi nel luogo di nascita della madre della ricorrente, nomade ed all'epoca della dissoluzione della Jugoslavia da tempo espatriata, non è possibile disporre ulteriori accertamenti d'ufficio per stabilire se la stessa fosse cittadina della ex Jugoslavia o a quale Stato avrebbe potuto\ dovuto richiedere la nuova cittadinanza ;

- peraltro la ricorrente non è certo in possesso dei requisiti di legge per poter richiedere la cittadinanza croata dal momento che l'art. 3 della legge sulla cittadinanza croata (Gazzetta

ufficiale” no. 53 del 08.10.1991, no. 70 del 21.12.1991 – rettifica, no. 28 del 18.05.1992, no. 113 del 21.12.1993 – delibera della Corte costituzionale, no. 4 del 19.01.1994 – rettifica della delibera della Corte costituzionale e no. 130 del 16.11.2011, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore) ne prevede la acquisizione o per nascita sul territorio croato o per discendenza, non essendo appunto possibile stabilire se la madre l’avesse o avrebbe potuto acquisirla;

- nessuna indicazione è emersa dagli atti di causa in merito all’asserito padre della ricorrente tale J. B. di cui non si sa neppure dove e quando sia nato ;

- l’unico riferimento al padre della ricorrente compare nella cartella clinica relativa al parto della madre della ricorrente. Al riguardo la stessa madre aveva precisato all’Ufficiale di Stato Civile di Mondovì di non essere in grado di fornire alcun dato di tale soggetto ;

- di conseguenza si deve escludere, alla luce di quanto sopra esposto, che la ricorrente possa conseguire la cittadinanza Croata per discendenza in quanto non vi sono elementi per ritenere che entrambi o uno dei genitori possedesse la cittadinanza Croata o ne avesse diritto, essendo le altre ipotesi (per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) da escludere radicalmente;

- alla luce della documentazione offerta dalla ricorrente e di quanto sopra esposto è indubbio (e del resto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del Ministero Convenuto) che la ricorrente non abbia mai avuto rapporti significativi con altri Stati diversi dall’Italia e che non è possibile ricostruire o pervenire alla determinazione della cittadinanza di entrambi o di uno dei suoi genitori;

- non sussistono elementi ostativi al riconoscimento dello stato di apolide di cui al comma 2 della sopracitata convenzione;

- la richiesta di permesso di soggiorno per apolidia è improcedibile dovendo essere formulata apposita domanda amministrativa.

Trattandosi di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ex art. 133 TU spese di giustizia le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

DICHIARA LO STATUS DI APOLIDE DI J. M. nata a M. il ...;

Ordina alle competenti autorità amministrative di provvedere alla iscrizione della predetta J. M. nelle liste anagrafiche, al rilascio della carte di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge;

Dichiara improcedibile la domanda di permesso di soggiorno per apolidia;

Spese non ripetibili

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 7 gennaio 2019

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi